


# NEWS

## LE SPESE DI LITE NELL' ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE



Quando il terzo danneggiato agisce giudizialmente verso l'assicurato, eventuale responsabile del danno, potrebbero rinvenirsi tre diverse categorie di spese giudiziali: quelle sostenute dal terzo danneggiato per promuovere l'azione giudiziale (qualora l'assicurato risulti soccombente ex art. 91 c.p.c.), le spese per resistere in giudizio alla pretesa risarcitoria e quelle relative alla chiamata in causa dell'assicuratore per rispondere dell'eventuale risarcimento.

La suprema Corte con la propria decisione affronta, proprio, il problema delle **spese di resistenza** e cioè le spese che l'assicurato deve sostenere per resistere in giudizio verso le pretese del terzo.

L'Assicuratore, quindi, ai sensi del 3° comma dell'art.1917 c.c., ha l'obbligo di manlevare l'assicurato

dalle spese per resistere all'azione del danneggiato. Tale obbligo sussiste, anche, nel caso in cui l'assicuratore abbia assunto direttamente la difesa dell'assicurato, prescindendo dalla cd.clausola di "patto di gestione della lite" rinvenibile nelle polizze di responsabilità civile.

Trattasi dell'applicazione dell'art.1374 c.c. ove nell'ambito dell'integrazione di un contratto, le Parti si obbligano non solo a quanto è previsto espressamente nel contratto stesso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

La domanda risarcitoria del terzo che rappresenta il presupposto per indennizzare le spese di resistenza sostenute dall'assicurato, può essere di qualunque tipo, purché originatasi dal fatto illecito.

### LE SPESE SOSTENUTE DALL' ASSICURATO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO

*“Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.* Così recita il 3° comma dell'art.1917 del Codice civile.

Sull'argomento si è espressa la Terza sezione Civile della Suprema Corte, con la pronuncia n. 3638 del 14 febbraio 2013, che ha confermato il costante orientamento giurisprudenziale sulla ripartizione delle spese di giudizio in ambito assicurativo.

A fronte, anche, di un rigetto della domanda risarcitoria, la norma sancisce come siano a carico dell'assicuratore le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato, seppur nei limiti del quarto della somma assicurata.

Pertanto, la costituzione e difesa in giudizio dell'assicurato è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore il quale, di conseguenza, sarà tenuto a rimborsargli le spese, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo istante.



## LE SPESE DI RESISTENZA

Anche nel caso in cui il terzo danneggiato si costituisca parte civile nel procedimento penale a carico dell'assicurato, l'assicuratore dovrà rifondere le spese di difesa sostenute.

Si riscontrano alcune diverse posizioni giurisprudenziali solo quando, in sede penale, **non vi sia stata costituzione di parte civile**. Si sostiene che l'assicuratore non è obbligato a rispondere delle spese se il procedimento si conclude per estinzione del reato e remissione di querela (Cass. II.10.2012 n.17315, in Dir.Fisc.assicuraz., 2013), mentre in senso opposto si è ritenuto che anche quando non vi sia stata costituzione di parte civile, resti sempre a carico dell'assicuratore, qualora non intervenga nel giudizio, seppur di natura penale, per violazione di un obbligo di diligenza (Cass. 15.01.1985, n.59, in Arch circolaz.).

Infine e come nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3638 del 14 febbraio 2013, in linea con la costante giurisprudenza (Cass.28.02.2008 n.5300; Cass. 26.08.1985 n.4554; Cass.01.06.1977 n.2227), l'assicuratore risponde delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato, anche, quando la domanda del terzo venga rigettata. La difesa dell'assicurato, infatti, si è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore.

Quanto sopra resta valido, naturalmente, purché la garanzia assicurativa dedotta del contratto sia applicabile alla domanda risarcitoria del danneggiato. Per cui, se venisse accolta la domanda di risarcimento verso l'assicurato, ma non quella dell'assicurato verso l'assicuratore per carenza della copertura assicurativa, quest'ultimo non risponderà delle spese di giudizio (la fattispecie della responsabilità civile autoveicoli, invece, segue altre caratteristiche normative).

Se poi, sempre in ipotesi di rigetto della pretesa risarcitoria verso l'assicurato, sussistano, comunque, i termini circa l'operatività della copertura assicurativa, saranno a carico del danneggiato (attore) soccombente, sia le spese sostenute dall'assicurato sia quelle di resistenza dell'assicuratore (salva sempre la compensazione ex art.92 c.p.c.). Qualora, invece, la chiamata in garanzia, da parte dell'assicurato verso l'assicuratore fosse infondata, resteranno a carico

dell'assicurato le relative spese di chiamata in causa e quelle sostenute dall'assicuratore per la propria difesa (Cass.sez.III, 25.05.2004, n.10023). Nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile (tranne che per l'r.c.a con apposita normativa), quindi, si realizza una dicotomia tra il pagamento delle spese di giudizio ed il risarcimento verso il danneggiato, da cui l'obbligo di manleva delle spese sostenute dall'assicurato e non quelle dei danneggiati (Cass. 08.01.1999 n.103).

I danneggiati, infatti, in assenza della norma speciale prevista dall'art.144 del Codice delle Assicurazioni (in tema di "azione diretta del danneggiato nell' R.C.A."), possono agire solo verso il responsabile (assicurato) e non possono convenire in giudizio l'assicuratore né chiamarlo in causa durante il processo contro l'assicurato (Cass. 14.04.2010 n.8885).



## IL PATTO DI GESTIONE DELLA LITE

Con la clausola del "patto di gestione della lite", tipica dei contratti assicurativi di R.C., l'assicurato lascia all'assicuratore il diritto e l'onere di gestire qualsiasi lite (giudiziale o stragiudiziale) in nome e per conto dell'assicurato. Diverse e difformi sono le posizioni di giurisprudenza e dottrina su questo tema. L'opinione dominante è quella che raffigura un mandato senza rappresentanza all'assicuratore.

Con tale clausola (non ritenuta vessatoria, ai sensi dell'art.1341 c.c poiché non limitativa dei diritti di difesa dell'assicurato), le Parti sono soggette a diritti ed obblighi. Nel caso in cui, ad esempio, l'assicurato abbia scelto un proprio avvocato e non quello dell'assicuratore, la Corte di Cassazione non lo considera "ipso facto" un inadempimento, ma occorre capire quale comportamento ha tenuto l'assicuratore dopo la comunicazione della nomina. Ad esempio, la nomina, in via d'urgenza, del difensore da parte dell'assicurato per un procedimento penale e l'atteggiamento dell'assicuratore: se far valere il patto di gestione in lite ovvero ratificare la nomina del legale dell'assicurato o tacere o rinunciare ai diritti della clausola.

In ogni caso l'assicuratore deve rispettare i principi di correttezza e buona fede ed informare tempestivamente l'assicurato quando non intenda assumere la gestione della lite.

**CHE DIRE**

Valutare una modifica del 3° comma dell'art.1917 c.c., sia per chiarire la portata della norma ed evitare interpretazioni o discussioni di merito sia per verificare l'eventuale applicazione (facoltativa od alternativa) di quanto previsto nell' R.C.A. circa l'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore. Salvaguardare, comunque, il diritto di difesa dell'assicurato con la libera scelta di un proprio difensore.

---